

Al Direttore del Dipartimento di Studi
Aziendali
Al Direttore del Dipartimento Giuridico
Economico e dell'Impresa
Al Direttore del Dipartimento di Statistica e
Matematica per la ricerca economica
Al Direttore del Dipartimento di Studi
Economici
Al Direttore del Dipartimento di Studi delle
Istituzioni e sistemi territoriali
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Applicate
Al Direttore del Dipartimento di Scienze per
l'Ambiente
Al Direttore del Dipartimento giuridico
Al Direttore del Dipartimento per le
tecnologie
Al Dirigente della III Ripartizione
Al Direttore del Centro di Calcolo
Al Direttore della Biblioteca Centrale
Ai Centri di Servizio
Al Capo dell'Ufficio Tecnico I
Al Capo dell'Ufficio Tecnico II
Al Capo dell'Ufficio Economato
LORO SEDI

OGGETTO: Nuovo Protocollo di legalità in materia di Appalti – Lettera
circolare

Com'è noto questa Università degli Studi di Napoli Parthenope sottoscrisse, in data 26 aprile 2004, con la Prefettura di Napoli un Protocollo di Legalità al fine di evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti di lavori, servizi e forniture -sin dal momento di partecipazione delle ditte alle gare stesse - il cui importo posto a base di gara fosse pari o superiore ad €250.000,00.

La Prefettura di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo, con nota del 6.9.07 prot.9681/07/gab, ha trasmesso, tra le altre Pubbliche Amministrazioni, a questa Università, un nuovo Protocollo di Legalità.

Il Protocollo suddetto è stato sottoscritto in data

E' completamente nuovo; si applica agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ed anche ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, ai servizi e forniture maggiormente a rischio di infiltrazioni camorriste.

Esso è espressione, non solo , del preminente interesse pubblico alla legalità, della tutela delle imprese dal rischio di infiltrazioni camorriste attraverso il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti la realizzazione di lavori, servizi e forniture pubbliche ma anche , richiamando l' applicazione della normativa ,sopravvenuta in materia di appalti pubblici, vuole essere strumento per l'attuazione di una stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 33 del dlgs 163/2006 nonché delle forme di cooperazione previste dall'art. 81 comma 2 della legge regionale Campania 27.2.2007 n. 3.

Con il citato Protocollo sono state, altresì, delineate puntuali norme pattizie, di assunzione di obblighi specifici in capo all'Università Parthenope, nella qualità di Stazione appaltante, che è stata invitata ad inserire nei propri bandi prescrizioni vincolanti, tra l'altro anche per le ditte partecipanti, alle quali uniformarsi ai fini della redazione dei bandi di gara.

Il nuovo Protocollo di legalità non prevede più verifiche inter-procedurali che possono comportare una battuta di arresto alla procedura di gara ma solo verifiche da farsi al termine della procedura stessa sulla ditta aggiudicataria ovvero la ditta che opera in subappalto o subcontratto.

Gli uffici amministrativi e le strutture dotate di autonomia di spesa devono conformarsi alla procedura di seguito indicata.

Prima di procedere alla stipula del contratto di appalto ovvero di autorizzare il subappalto e/o subcontratto, devono essere acquisite dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del DPR 252/98 (*rectius la sussistenza o meno di elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose*) sul conto dell'impresa aggiudicataria dei predetti appalti, subcontratti subappalti, fornendo i dati di cui all'allegato 4 del dlgs n. 490/94.

Stante il richiamo all'art.11 del DPR 252/98, **decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta del rilascio di informazioni antimafia ovvero in casi d'urgenza motivati, anche immediatamente dopo la richiesta, si può procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio previa esibizione, da parte delle Imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art.5 del DPR 252/98.**

Ove a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura siano emerse informazioni antimafia interdittive ovvero ipotesi di collegamento sostanziale e formale con altre imprese partecipanti alla gara il contratto si risolve ovvero viene revocata l'autorizzazione al subcontratto con conseguente applicazione di una penale –: a titolo di liquidazione del danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero quando il valore non sia determinato o determinabile una penale pari al valore della prestazione al momento eseguita.

La Stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Nei bandi di gara ovvero nelle lettere di invito relative alle cd trattative private ovvero spese in economia, per gli importi di cui innanzi,devono essere inserite le disposizioni di seguito descritte :

a) le imprese aggiudicatarie devono comunicare i dati relativi alle Società ed alle altre imprese chiamate a realizzare a qualunque titolo l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed eventuali successive variazioni;

c) le imprese esecutrici, a vario titolo di lavori servizi e forniture, sono obbligate all'osservanza delle disposizioni in materia di collocamento igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale ;

d) le spese per la sicurezza non sono soggette al ribasso e sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri procedendo in caso di grave e reiterato inadempimento alla risoluzione e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto:

si considera, in tal caso, comunque, grave inadempimento: la violazione di norma che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle disposizioni imposte dagli organi ispettivi, l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio:

e) al di fuori dei casi di cui alla lett.d) l'Università procede alla risoluzione automatica del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione ove gli elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose ovvero ipotesi di collegamento sostanziale e formale con altre imprese partecipanti dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

f)l'Università si assume la facoltà di non stipulare il contratto e non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero di risolvere il contratto e revocare l'autorizzazione qualora vengano acquisiti elementi

rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali di cui all'art.10 comma 9 del DPR 252/98;

e) l'Università si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla gara salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche

f) l'Università si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o fornitura dei servizi

g) le imprese interessate devono :

g1) accendere uno o più conti distinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli", **cd conto dedicato**, presso un intermediario bancario ed **effettuare mediante bonifico bancario tutti gli incassi ed i pagamenti superiori ai tremila euro** relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio o della fornitura , ivi compreso il reperimento delle risorse finanziarie, all'Italia o all'Esteri, da effettuarsi anche per il tramite di terzi per le esigenze del finanziamento di cui all'art. 9 comma 12 del d.lgs n.190/02, con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, **prevedendo in caso di inosservanza senza giustificato motivo l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile**; l'impresa deve quindi incaricare **l'intermediario finanziario di trasmettere , mensilmente per via telematica alla banca dati della camera di Commercio di Napoli l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale**, con indicazioni in caso di operazioni in accredito del conto da cui proviene l'introito. **Il predetto conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto**, l'impresa deve comunicare per via telematica

i dati relativi agli intermediari bancari presso i quali sono stati accesi i cd conti dedicati.

g2) comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e sottoscrizione a firma digitale, non oltre il termine di trenta giorni dall'accensione del conto dedicato - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin,ABI;CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti ;

h) le Imprese esecutrici a vario titolo di lavori servizi forniture sono obbligate ad avvalersi per ogni movimentazione finanziaria, in entrata o uscita, degli intermediari di cui alla legge 143/91, prevedendo in caso di violazione la risoluzione del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto e l'applicazione di una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni da eseguire. La predetta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente ma prima del collaudo dell'opera.

Il Prefetto all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate provvederà ad informare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

L'Università dovrà trasmettere alla Camera di Commercio per via telematica l'elenco delle imprese partecipanti alla gara con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte dell'impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle predette ditte oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79 della legge regionale n. 3 del 27.2.07.

L' Università dovrà riportare, nei bandi, le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di legalità, testualmente trascritte, che dovranno essere sottoscritte ed accettate dalle imprese in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui art. 10 del dpr. 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione del prefetto sarà applicata

a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile , una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie , salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite , qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge 143/91.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3000 euro , relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso

conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10 % del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

Da ultimo si evidenzia che il precitato Protocollo di legalità è disponibile sul sito della Prefettura www.utgnapoli.it.alla .

Alla luce di quanto sopra detto, nell'ottica di garantire massima legalità trasparenza e scrupoloso rispetto della normativa antimafia si invitano i destinatari della presente nota- all'osservanza scrupolosa delle disposizioni, contenute nel nuovo Protocollo di Legalità sottoscritto da questa Università .

IL DIRIGENTE DELLA I RIPARTIZIONE

(Dott. ssa Livia Mauro)